

*La procura elettorale* rilasciata dalla *madre*, quale *tutrice* di un elettore minorene, presentasi sufficiente, mentre per tale atto non richiedesi per legge la cooperazione del *contutore*.

(Corte amm. 6/12 1895, N. 5727, B. 9094).

Solamente *il tutore destinato dal Giudizio*, è chiamato a rappresentare un minorene nelle elezioni comunali.

(Corte amm. 28/3 1896, N. 1444, B. 9492).

Il *tutore*, può nell'elezione comunale solamente allora votare, quando si legittimi col *Decreto giudiziale di tutela*.

(Corte amm. 6/12 1895, N. 5727, B. 0094).

Però, una decisione più recente è del seguente tenore:

Per l'ammissione di *un rappresentante legale* a deporre il voto in un'elezione comunale, non è prescritta una particolare attestazione e perciò basta che nè da parte della commissione elettorale nè degli elettori sia elevato un qualche dubbio sulla facoltà di rappresentanza.

(Corte amm. 4/12 1900, N. 8443, B. 14.897, — *Dalmazia*).

La Commissione elettorale non è in dovere, nel caso che una *società* voti mediante un rappresentante, di richiedere in ogni caso, oltre la procura, anche la prova sull'autorizzazione della persona ch'ebbe a rilasciare la rispettiva procura, a rappresentare la società, di cui si tratta, all'esterno. Alla commissione elettorale spetta però il diritto di chiedere i necessari schiarimenti sui rapporti di diritto e di fatto che non le fossero noti.

(Corte amm. 13/1 1903, N. 437, B. 1465, A).

*Corporazioni, Società ed Associazioni* esercitano il diritto elettorale comunale che loro compete, a mezzo della persona che per legge o per lo statuto sociale è chiamata a rappresentarle, oppure mediante un procuratore e perciò, nel primo caso, non occorre uno speciale documento che legittimi il rappresentante legale, quando sulla sua veste non ci sia alcun dubbio.

(Corte amm. 16/9 1905, N. 10.024, B. 3744, A).

Solamente quelle persone, che rappresentano elettori in qualità di *procuratori*, devono *in via assoluta*, essere munite di un mandato di procura; all'incontro, *i rappresentanti di persone giuridiche*, possono essere ammessi a deporre il voto anche senza procura e senz'altra dimostrazione, quando la loro veste sia incontestata ed alla commissione elettorale non insorgano dubbj in proposito.

(Corte amm. 9/2 1906, N. 1581, B. 4161, A).

Per un *consorzio in liquidazione*, esercitano il diritto di voto comunale i liquidatori; corrisponde alla legge, se gli stessi autorizzano uno dal loro seno all'esercizio del diritto di voto.

(Corte amm. 26/9 1906, N. 10.107, B. 4630).

Se un *organo amministrativo dello Stato* (p. e. Demanio) è incaricato dell'amministrazione di un ente che paga imposta, e cui perciò derivi un